

Data: Roma, 09.12.2020 Spett.li

Ns. riferimento: **11203U2020**

Enti Attuatori

Titolari di Conto di rete

Titolari Conto Monoaziendali

Oggetto: **Chiarimenti con riferimento alle modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle misure adottate dalle Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 1, comma 9, lett. s) D.P.C.M. del 3.12.2020 e del precedente D.P.C.M. del 3.11.2020).**

Preso atto delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Enti in indirizzo con specifico riferimento alle modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle misure adottate dalle Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 1, comma 9, lett. s) D.P.C.M. del 3.12.2020 e del precedente D.P.C.M. del 3.11.2020), lo Scrivente Fondo, nel richiamare integralmente quanto alla precedente sua comunicazione del 22.10.2020, intende anzitutto evidenziare che è rimessa alla responsabilità di ciascuno dei Soggetti coinvolti nella erogazione delle attività formative l'organizzazione della didattica (in presenza e/o a distanza) che tenga conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale di riferimento e delle misure che, proprio in ragione della situazione epidemiologica nei singoli territori, sono e/o saranno impartite a livello nazionale, regionale, territoriale e/o locale per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19, senza però tralasciare le normative di riferimento nello specifico settore di interesse.

Con riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 1, comma 9, lett. s) del D.P.C.M. del 3.12.2020 ha previsto che *“Sono ...consentiti...i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”*, con ciò assumendo - come già previsto dal precedente DPCM del 3.11.2020 - che la formazione in materia di salute e sicurezza possa continuare e/o riprendere a svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate.

Per quanto è ovvio, non rientra tra le competenze dello Scrivente Fondo fornire interpretazioni del testo normativo che vadano oltre il suo dato letterale né autorizzare procedure in deroga a quanto espressamente normato da leggi dello Stato e/o regionali: in considerazione delle possibili conseguenze di ordine sanzionatorio e/o penale che potrebbero derivare da una errata interpretazione delle norme di settore, si invitano i Soggetti interessati a rivolgere ogni richiesta di chiarimento sulle possibili modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro direttamente alle Autorità competenti.

Nell'evidenziare che, fatte salve eventuali ordinanze regionali e/o nuove disposizioni nazionali, la teleformazione, autorizzata da FondItalia in via straordinaria e d'urgenza, in coerenza con le misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, non può essere considerata modalità sostitutiva della formazione e-learning così come disciplinata dall'Allegato II all'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, lo Scrivente Fondo si farà, a sua volta, portavoce presso le competenti Sedi, delle istanze di chiarimento ad oggi ricevute.

Con l'occasione, si reitera l'invito ai Soggetti in indirizzo a prestare massima attenzione, nella organizzazione della didattica, alle misure e alle disposizioni vigenti e/o di futura emanazione, sia a livello nazionale che regionale e/o locale, sì da uniformarsi con dovuta necessaria puntualità.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

